

ALLEGATO A

Disciplina del sistema delle tariffe dei Trasporto Pubblico Locale su Gomma

1. Premessa

- a) La Regione a completamento del processo di riforma dei Trasporto Pubblico regionale promuove un modello tariffario integrato regionale mediante adozione di un sistema di bigliettazione automatica esteso a tutto il territorio regionale che consenta di attuare una tariffazione integrata dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma e ferro per permettere agli utenti di usufruire dei diversi modi di trasporto utilizzando lo stesso titolo di viaggio.
- b) La Regione in attesa di quanto previsto al punto a) individua le tipologie dei titoli di viaggio e le tariffe del trasporto pubblico regionale e comunale, iniziandole a conformare a detto scopo.
- c) La Regione favorisce l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani e tra questi e i servizi ferroviari di competenza della Regione.

2. Tipologia dei titoli di viaggio

- a) Le Società che gestiscono servizi di Trasporto Pubblico Locale sono tenute a prevedere i seguenti titoli di viaggio e modalità di accesso:
 - Biglietto di corsa semplice, con validità temporale proporzionale alla lunghezza del percorso, con la possibilità di effettuare uno o più trasbordi nell'ambito della validità temporale e geografica del biglietto.
 - Abbonamento settimanale.
 - Abbonamento mensile.
 - Abbonamento speciale annuale per studenti.
 - Abbonamento annuale, compreso i servizi integrati treno-autobus.
 - Accesso elettronico diretto a bordo bus con gli strumenti convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari e con logiche di tariffazione al miglior prezzo.
- b) La Regione, tenendo conto del principio di semplificazione, aggiorna periodicamente i livelli tariffari con deliberazione della Giunta regionale anche al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico.
- c) Per il calcolo delle tariffe sono costituite fasce chilometriche di percorrenza di sei chilometri fino a 50 km e di 10 km oltre i 50 km.
- d) Ai fini dei calcoli di cui alla lettera c) si adottano i seguenti criteri:
 - I biglietti sono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa, ovvero il loro prezzo è calcolato sulla base della distanza del percorso tra le fermate tariffabili.
 - Per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione di eventuali diramazioni.
 - Per le relazioni comuni a più autolinee su percorsi diversi, il prezzo è calcolato sulla media della lunghezza degli stessi.
 - Nel caso in cui in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata, si applica anche a tutte le fermate facoltative comprese nello stesso centro.

- e) Il prezzo del biglietto di corsa semplice è costituito dalla somma di una componente fissa X e di una quota variabile Y eventualmente moltiplicata per un coefficiente correttivo e di armonizzazione beta, secondo la seguente formula $(X+Y)*beta$. Il prezzo stabilito da deliberazione di Giunta regionale, di norma, è arrotondato almeno ai 5 centesimi di euro ed in funzione del tipo di titolo di viaggio, con valore crescente al crescere dell'importo del titolo (settimanale, mensile, annuale).
- f) Il prezzo dell'abbonamento settimanale per ciascuna relazione è calcolato moltiplicando il prezzo della quota fissa X del biglietto di corsa semplice per il coefficiente dodici (12) e applicando al risultato ottenuto lo sconto del 25%.
- g) Il prezzo dell'abbonamento mensile per ciascuna relazione è calcolato moltiplicando il prezzo della quota fissa X del biglietto di corsa semplice per il coefficiente quarantotto (48) e applicando al risultato ottenuto lo sconto del 50%.
- h) Il prezzo dell'abbonamento annuale è calcolato moltiplicando il prezzo dell'abbonamento mensile ordinario per il coefficiente dieci (10).
- i) Il prezzo dell'abbonamento speciale annuale per studenti è calcolato moltiplicando il prezzo dell'abbonamento mensile ordinario per il coefficiente sette e mezzo (7,5) ed ha validità 12 mesi a partire dal primo settembre fino al 31 agosto dell'anno successivo. Nel periodo estivo, tra la fine di un anno scolastico e l'inizio del successivo, la sua validità è estesa all'intera rete del servizio automobilistico extraurbano ed urbano regionale.
- j) La Regione incentiva le Società che gestiscono servizi di Trasporto Pubblico Locale ad adottare accordi e forme di pagamento dilazionato degli abbonamenti annuali.
- k) Le Società che gestiscono servizi di Trasporto Pubblico Locale adotteranno modalità automatiche di vendita atte a convertire l'acquisto di otto (8) abbonamenti mensili all'interno di un medesimo anno scolastico in un abbonamento speciale annuale per studenti. Tali modalità saranno automatizzate nel sistema di bigliettazione elettronica regionale (SBEM) in fase d'implementazione alla data di adozione del presente provvedimento.
- l) Salvo diverse indicazioni contenute in provvedimenti della Regione, i biglietti e gli abbonamenti hanno validità limitata rispettivamente alla fascia di percorrenza e alla relazione per la quale sono stati rilasciati.
- L'abbonamento settimanale e mensile hanno validità rispettivamente nella settimana solare (lunedì - domenica) e nel mese solare indicato nel titolo all'atto dell'acquisto o attivato all'atto della convalida e non sono cedibili.
 - L'abbonamento annuale ha validità dal primo giorno del mese solare indicato nel titolo all'atto dell'acquisto o attivato all'atto della convalida fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese solare consecutivo e non è cedibile.
 - L'abbonamento speciale annuale per studenti ha validità dal primo settembre al 31 agosto dell'anno successivo e non è cedibile.
 - Ogni utente deve essere munito di idoneo documento di identità personale o identità digitale riconosciuta, da esibire presso i punti e i canali di vendita per l'acquisto degli abbonamenti e sui mezzi di trasporto. Le Società che gestiscono servizi di Trasporto Pubblico Locale possono rilasciare tessere di riconoscimento dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, pari a quattro volte la tariffa fissa X di prima fascia, per ogni tessera. La tessera ha validità triennale e può indicare la relazione cui l'abbonamento si riferisce.
 - Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale regionale, che sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, devono convalidarlo ad ogni salita, sia a inizio viaggio sia in ogni trasbordo. Se previsto dal sistema di accesso e di calcolo della tariffa, il titolo di viaggio deve essere convalidato anche ad ogni singola discesa dal mezzo, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, nonché a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

- m) di norma e fino all'adozione del sistema di bigliettazione regionale (SBEM) i biglietti e gli abbonamenti rilasciati da una Società gestrice dei servizi sono utilizzabili sui servizi esercitati dalla medesima Società. Su disposizione della Regione o per accordi intercorsi tra le Società, gli stessi biglietti o abbonamenti possono essere utilizzati anche sui servizi eserciti da altre Società che operano nell'ambito regionale.
- n) Le Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni, con altre Società, comprese quelle Ferroviarie, da approvarsi dalla Regione, per rilasciare i biglietti e abbonamenti che consentano all'utenza di fruire in modo integrato di tutti i servizi di Trasporto Pubblico urbano ed extraurbano.
- o) E' facoltà della Regione determinare, nell'esercizio di singoli servizi, di singole corse oppure di singole relazioni, tariffe più elevate di quelle fissate a norma del punto 2. a), quando si tratti di servizi rapidi o di servizi speciali di elevato livello qualitativo o su lunghe percorrenze.
- p) E' altresì facoltà della Regione autorizzare le Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale, che ne facciano richiesta motivata in rapporto ad esigenze o situazioni particolari, a rilasciare titoli di viaggio appartenenti a tipologia o durata diversa da quelle indicate al precedente punto 2a). Tali provvedimenti di autorizzazione vengono emessi dal Dirigente della Struttura Regionale competente per materia.

3. Servizi di trasporto di competenza dei Comuni

- a) Le Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale di competenza comunale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
 - Biglietto con validità oraria per effettuare più corse nella rete urbana nel limite della validità oraria prestabilita previa validazione del titolo di viaggio con i sistemi adottati dalla Regione.
 - Abbonamento settimanale valido nella settimana solare (lunedì - domenica) indicata nel titolo all'atto dell'acquisto o attivato all'atto della convalida e non è cedibile.
 - Abbonamento mensile valido nel mese solare indicato nel titolo all'atto dell'acquisto o attivato all'atto della convalida e non è cedibile.
 - Abbonamento annuale speciale per studenti acquistabile in un'unica soluzione o maturabile con le modalità di cui ai precedenti punti 2.i) e 2.k).
 - Abbonamento annuale con validità dal primo giorno del mese solare indicato nel titolo all'atto dell'acquisto o attivato all'atto della convalida fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese solare consecutivo e non è cedibile.
 - Accesso elettronico diretto a bordo bus con gli strumenti convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari e con logiche di tariffazione al miglior prezzo.
- b) La Regione stabilisce periodicamente il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice; sulla base di tale prezzo minimo, il prezzo effettivo di ciascuna tipologia dei titoli di viaggio viene fissato dagli organi comunali competenti, utilizzando per gli abbonamenti i criteri di cui al punto 2 del presente atto.
- c) E' facoltà dei Comuni autorizzare le Società che gestiscono il servizio di trasporto urbano a rilasciare titoli di viaggio diversi da quelli sopra indicati per tenere conto delle particolari esigenze delle utenze, a condizione che il loro prezzo non sia inferiore a quello minimo, fatti salvi i casi di integrazione tariffaria.
- d) Il Comune può autorizzare le Società che gestiscono il servizio di trasporto urbano a stipulare apposite convenzioni con altre Società.

- e) E' facoltà dei Comuni deliberare agevolazioni tariffarie di determinate categorie di cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti determinino contestualmente anche le risorse finanziarie destinate alla copertura dei minori introiti dell'impresa interessate, i quali restano comunque a carico del Comune che ha adottato il provvedimento.

4. Norme comuni.

Documenti di viaggio

- a) I bambini di età inferiore ai sei anni accompagnati singolarmente da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
- b) Ai sensi dell'art. 22, 3° comma, della L.R. 24/12/98, n. 45, hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi in servizio pubblico di trasporto regionale e locale dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni nell'espletamento su di essi dei compiti di controllo e di vigilanza muniti di apposita tessere di riconoscimento.
- c) Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al punto precedente o a quelle espressamente previste dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera e), della L.R. 24/12/98, n. 45, alle Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale e agli Enti Locali, è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti.
- d) Le Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale possono autorizzare, dandone comunicazione all'Ente affidante, singoli appartenenti alle Forze di Polizia a viaggiare liberamente sui mezzi pubblici a condizione che diano supporto e collaborazione agli Agenti di Polizia Amministrativa, abilitati secondo la disciplina in materia vigente, incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni ai sensi della L.R. 12/2009 e s.m.i..
- e) Le Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale sono autorizzate ad aumentare il prezzo dei titoli di viaggio rilasciati da parte dei conducenti a bordo degli autobus adibiti al Trasporto Pubblico Locale in servizio sulle linee extraurbane. I predetti titoli di viaggio potranno essere rilasciati a prezzi maggiorati di € 1,00 per ogni biglietto di corsa semplice e di € 3,00 per ogni tipo di abbonamento. L'autorizzazione ha valore per le sole Società che abbiano già attivato una adeguata rete di vendita a terra di biglietti e abbonamenti secondo le modalità previste dai Contratti di Servizio.
- f) E' facoltà delle Società che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale nella emissione dei titoli di viaggio applicare uno sconto sul prezzo per i titoli venduti su canali digitali pari, e comunque non superiore, all'aggio corrisposto ai punti vendita a terra non aziendali. Sono comunque fatte salve politiche di tariffazione al miglio prezzo delle modalità di accesso elettronico diretto con gli strumenti convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari.

Trasporto bagagli

- g) Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg e di dimensioni non superiori a cm 75 x 50 x 25, nonché una bicicletta ripiegabile di analoghe dimensioni e comunque con lunghezza non superiore a cm 110 da ripiegata, purché non costituisca intralcio o pericolo in funzione dell'affollamento, sugli autobus urbani, preferibilmente nello spazio per la carrozzella per disabili, qualora non impegnata, sugli autobus extraurbani, nelle bauliere, qualora presenti, e sempre nel rispetto della sicurezza dei viaggiatori.

- h) I bagagli che superino per numero o per dimensioni quelli di cui al punto precedente sono tassati in misura pari al prezzo del biglietto di corsa semplice riferito alla relazione utilizzata dal viaggiatore interessato e per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore.
- l) Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.
- m) Sui mezzi abilitati ed attrezzati con appositi dispositivi, è consentito il trasporto al seguito di biciclette non pieghevoli, compatibilmente con le condizioni del traffico e del servizio e pertanto solo nelle fermate individuate come adatte dal Gestore dei servizi di TPL. I medesimi Gestori possono richiedere una tariffa suppletiva in ragione dei maggiori oneri organizzativi, comunque non superiore ad euro 2, previo adeguata campagna informativa e di sensibilizzazione dell'utenza.

Trasporto animali domestici

- n) Il viaggiatore può portare con sé, previo acquisto di un ulteriore biglietto, un animale domestico nei limiti del vigente regolamento viaggiatori, purché tenuto (possibilmente in appositi contenitori) in modo da non arrecare molestia agli altri passeggeri, ai mezzi o alle cose trasportate. I cani debbono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio. Sono ammessi a viaggiare gratuitamente i cani guida per ciechi e i cani poliziotto.